

**Sentenza:** n. 110 del 9 maggio 2018

**Materia:** giurisdizione e norme processuali

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Rimettente:** Tribunale ordinario di Pisa

**Oggetto:** articoli 10 e 11-bis della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificata dalla legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011), e dell'art. 10, comma 3, della stessa legge regionale n. 22 del 2015.

**Esito:** illegittimità costituzionale

**Estensore nota:** Caterina Orione

**Sintesi:** Con due distinte ordinanze pronunciate nel corso di giudizi civili, il Tribunale ordinario di Pisa solleva la questione d'illegittimità costituzionale delle disposizioni indicate in oggetto per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, nello specifico relativamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali. La Corte, per identità delle questioni sollevate, riunisce i giudizi.

Le disposizioni regionali ritenute in violazione della suddetta competenza concernono gli aspetti successori relativi al trasferimento delle funzioni non fondamentali dalle Province alla Regione Toscana in attuazione dell'articolo 1, commi 89 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

L'articolo 10, comma 3, recita: "... sono esclusi dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le province e la città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono", l'articolo 11 bis, comma 5, recita: "... restano comunque nella competenza della provincia e della Città metropolitana di Firenze le controversie, attinenti ai procedimenti, agli interventi, alle attività e ai rapporti di cui al comma 1, originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016, e l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti".

Secondo i giudici rimettenti le disposizioni sarebbero inoltre in contrasto con il disposto della legge statale di riferimento, articolo 1, comma 96, lettera c), che recita: "... l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso....".

La Corte richiamata la propria costante giurisprudenza (ex multis sentenza n. 81 del 2017), giudica fondate le censure avanzate in relazione al parametro invocato, assorbente di ogni altra questione, in

quanto “gli organi legislativi regionali, nel disciplinare gli oggetti rientranti nelle loro competenze, anche di tipo esclusivo, debbono astenersi da qualsiasi interferenza in materia giurisdizionale e processuale” . Le disposizioni, di cui viene contestata l’illegittimità costituzionale, sono sì da contestualizzare nel processo di riordino relativo al trasferimento delle funzioni non fondamentali delle Province, ma non esauriscono la loro portata precettiva nell’aspetto sostanziale di tale vicenda, poiché si spingono a regolarne anche l’ulteriore profilo, innegabilmente processuale, che attiene alla successione nelle controversie pendenti relative all’esercizio pregresso delle funzioni trasferite.

Per la Corte, infatti il disposto dell’articolo 1, comma 96, lettera c), sopra riportato, che configura una successione ex lege, non poteva essere in ogni caso ed in alcun modo essere cambiato dal legislatore regionale, in quanto ciò avrebbe comportato una novazione della fonte e con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, costituisce comunque causa di illegittimità della norma regionale (ex multis sentenza n. 40 del 2017) derivante non dal modo in cui la disposizione regionale ha disciplinato, ma dal fatto stesso di aver disciplinato una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato.